



Legge 662/1996

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle piccole e medie imprese

LA NORMATIVA IN SINTESI

Servizio Assistenza alla Clientela

MedioCredito Centrale SpA

Edizione agosto 2012

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Oggetto e finalità	Favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica.
Riferimenti normativi	• Legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) • Legge 266/97, art. 15 • DM 248/99 • Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/4/05 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12/10/2005) • Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'innovazione e le Tecnologie del 20/6/2005 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 152 del 2/7/2005) • Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23/9/2005 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 230 del 3/10/2005) • Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis" (pubblicato nella G.U.C.E L379/5 del 28/12/06) • Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 11 • Legge n. 33 del 9/04/2009, art. 7 quinquies • Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25/03/2009 • Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2009 • Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10/11/2011
Soggetti beneficiari	Piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003): • valutate "economicamente e finanziariamente sane" mediante appositi modelli, sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata a data recente; • appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori "sensibili" esclusi dall'UE: settore agricolo primario, trasporti - tranne autotrasporto merci c/terzi -, cantieristica navale, industria automobilistica, etc.) • situate sul territorio nazionale (anche per investimenti all'estero). Sono inoltre soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91., n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge.

Modalità di intervento del Fondo	• Garanzia diretta, concessa direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari (art. 107 D.lgs. 385/93): la garanzia concessa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI • Controgaranzia su operazioni di garanzia concesse da Confidi ed altri fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt.106-107 D.lgs. 385/93): - 2 tipologie di intervento: • “<u>a prima richiesta</u>” se il Confidi o Altro fondo di garanzia concede garanzia “a prima richiesta” • “<u>sussidiaria</u>” se il Confidi o Altro fondo di garanzia concede garanzia “sussidiaria” • Cogaranzia, concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi ed altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.
Soggetti richiedenti	Possono richiedere la <u>garanzia diretta</u>: • banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del D.lgs.385/93; • intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs. 1.9.93, n. 385; • S.F.I.S. (società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo) iscritte all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317. Possono richiedere la <u>controgaranzia</u> e la <u>cogaranzia</u>: • consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all’art. 155, comma 4, del d.lgs 1.9.93, n. 385; • altri fondi di garanzia gestiti da banche e intermediari artt.106-107 D.lgs. 385/93.
Operazioni ammissibili	Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa: • finanziamenti a medio-lungo termine a fronte di investimenti* • acquisizione di partecipazioni a fronte di investimenti* • prestiti partecipativi a fronte di investimenti* • altre operazioni (breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità etc.) *<u>investimenti</u>: investimenti materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della necessità dell’aiuto). L’importo massimo garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può superare l’importo di 1.500.000,00 euro, ovvero di 750.000,00 euro nel caso delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi (cod. ISTAT 1991 60.25).
Garanzia dello Stato	L’intervento del Fondo è assistito dalla Garanzia dello Stato ai sensi della Legge n. 2/2009 e del Decreto M.E.F. del 25/03/2009. Il principale effetto di queste norme è quello di riconoscere <u>attenuazione del rischio di credito</u> sulle garanzie "dirette" e sulle controgaranzie "a prima richiesta", a valere sul patrimonio del garante, concesse dal Fondo. Pertanto, i soggetti finanziatori potranno applicare alle esposizioni così garantite la c.d. ponderazione zero.

Copertura della GARANZIA DIRETTA:	• <u>PMI di autotrasporto c/terzi ubicate nelle zone 87.3.a) e operazioni garantite con riserve PON e POI:</u> - fino all'80% dell'operazione e, in caso di insolvenza, fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero. • <u>PMI ubicate nelle zone 87.3.a) o aderenti a programmazione negoziata o a prevalente partecipazione femminile:</u> - fino al 70% dell'operazione e, in caso di insolvenza, fino al 70% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero. • <u>PMI di autotrasporto c/terzi ubicate nei restanti territori:</u> - fino al 60% dell'operazione e, in caso di insolvenza, fino al 60% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero • <u>PMI ubicate nei restanti territori:</u> - fino al 50% dell'operazione e, in caso di insolvenza, fino al 50% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria
Copertura della CONTROGARANZIA A PRIMA RICHIESTA:	<u>Controgaranzia "a prima richiesta"</u> La controgaranzia copre fino all'80% dell'importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia e, in caso di insolvenza, copre fino all'80% della somma liquidata al soggetto finanziatore dal Confidi o altro fondo di garanzia. Il Confidi o altro fondo di garanzia deve garantire una quota non superiore al 60% (80% per le zone 87.3a, per le imprese "femminili", per le imprese aderenti alla programmazione negoziata e per le operazioni garantite con riserve PNO e POI). Sulla quota di finanziamento garantita dal Confidi o altro Fondo di garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria
Copertura della CONTROGARANZIA SUSSIDIARIA:	<u>Controgaranzia "sussidiaria"</u> La controgaranzia copre fino all'80% dell'importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia e, in caso di insolvenza, copre fino all'80% della somma versata a titolo definitivo al soggetto finanziatore dal Confidi o altro fondo di garanzia. Il Confidi o altro fondo di garanzia deve garantire una quota non superiore al 60% (80% per le zone 87.3a, per le imprese "femminili", per le imprese aderenti alla programmazione negoziata e per le operazioni garantite con riserve PNO e POI). Sulla quota di finanziamento garantita dal Confidi o altro Fondo di garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria

Decorrenza della GARANZIA A PRIMA RICHIESTA (garanzia diretta e controgaranzia “a prima richiesta”)	La garanzia “a prima richiesta” è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato, o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia. La garanzia interviene anche se l'insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata.
Valutazione delle imprese beneficiarie	Il Fondo di Garanzia per le PMI è destinato alle imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell'impresa beneficiaria. La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e consiste nel calcolo (scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dai “valori di riferimento”, con il conseguente inserimento dell'impresa beneficiaria in una delle 3 fasce di valutazione (Fascia 1, Fascia 2 e Fascia 3).
Certificazione del merito di credito da parte dei soggetti richiedenti	I soggetti richiedenti possono certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie in alcune fattispecie (microcredito ed operazioni “semplificate”) trasmettendo a MEDIOCREDITO CENTRALE, in luogo degli scoring contenenti i dati di bilancio, una dichiarazione attestante il ricorrere di determinate condizioni. In tali casi, alle operazioni è riconosciuta la priorità nella nell'istruttoria e nella delibera di concessione della garanzia.
1) Operazioni “microcredito”	Per le operazioni finanziarie di importo ridotto (fino a 100.000 euro) non assistite da altre garanzie (reali, bancarie o assicurative), se l'impresa beneficiaria presenta un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due esercizi e non presenta una perdita nell'ultimo esercizio superiore al 10% del fatturato. E' inoltre prevista una maggiorazione dell'importo base (che è pari a 20.000 euro) secondo determinati parametri: a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 20.000,00 Euro); b) numero “addetti” dell'impresa (+25% dell'importo base per ogni addetto con un limite di 20.000,00 Euro); c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni - +40% autotrasporto - con un limite di 30.000,00 Euro); d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 20.000,00 Euro; e) crescita del fatturato almeno del 5% nell'ultimo esercizio così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci - +3% autotrasporto - (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% nell'ultimo esercizio così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci - +7% autotrasporto - (+ 100% dell'importo base); f) immobile aziendale: • di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base); • in corso di acquisizione con contratto di leasing (+ 100% dell'importo base); • con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+ 50% dell'importo base). g) utilizzo da parte dell'impresa di autotrasporto di almeno un automezzo di proprietà ovvero in corso di acquisizione in leasing: + 100% dell'importo base.

2) Operazioni “semplificate”	Il soggetto richiedente può certificare il merito di credito dell’impresa beneficiaria anche al ricorrere delle seguenti condizioni: - assenza di altre garanzie bancarie, reali o assicurative - l’impresa rientra nella fascia 1 di valutazione secondo il sistema di scoring; - l’importo dell’operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non supera il 30% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato, ovvero il 20% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi (per le imprese di autotrasporto 40% del fatturato a prescindere dalla durata delle operazioni); - l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenta una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%; - l’impresa non presenta in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.
Procedure e tempistica	Le procedure per la richiesta e per l’ottenimento della garanzia sono particolarmente snelle. In particolare, i tempi medi di risposta sono attualmente di circa 25 giorni lavorativi. Ai fini della richiesta di ammissione alla garanzia, deve essere trasmesso il solo modulo di domanda (allegato 1 per la garanzia diretta ed allegato 2 per la controgaranzia), senza la necessità di allegare né bilanci né altra documentazione. Il modulo sottoscritto dal soggetto richiedente deve essere inviato (on line, oppure via fax) a MEDIOCREDITO CENTRALE Spa, soggetto gestore dell’intervento.
Costi	E’ previsto a carico dei soggetti richiedenti il pagamento di una commissione “una tantum” di importo variabile, a seconda dell’ubicazione e della dimensione dell’impresa beneficiaria” e della tipologia dell’operazione finanziaria, tra lo 0,125% e l’1% della parte di finanziamento garantita dal Fondo. Per le operazioni relative PMI ubicate nelle zone 87.3.a) o aderenti a programmazione negoziata o a prevalente partecipazione femminile o di autotrasporto merci per conto terzi (cod. ISTAT 1991 60.25) non è prevista alcuna commissione.
<u>Garanzia diretta: termini per la presentazione delle domande e per le comunicazioni successive</u>	La richiesta di garanzia diretta può essere presentata dalla Banca (o dall’Intermediario finanziario): <u>prima della delibera di concessione del finanziamento</u>, in tal caso la Banca (o l’Intermediario finanziario): - dovrà comunicare la concessione del finanziamento entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato; - dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato; - dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata. <u>entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e prima dell’erogazione</u>, in tal caso la Banca (o l’Intermediario finanziario): - dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato; - dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata. <u>entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e dopo l’erogazione a saldo</u>, in tal caso la Banca (o l’Intermediario finanziario): - dovrà trasmettere una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato.

<u>Controgaranzia: termini per la presentazione delle domande e per le comunicazioni successive</u>	La richiesta di controgaranzia deve essere presentata dal Confidi (o Altro fondo di garanzia) <u>entro 6 mesi</u> dalla delibera della garanzia e: 1. <u>prima della delibera di concessione del finanziamento</u>, in tal caso il Confidi (o Altro fondo di garanzia): • dovrà comunicare la concessione del finanziamento entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato; • dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato; • dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata. 2. <u>entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e prima dell'erogazione</u>, in tal caso il Confidi (o Altro fondo di garanzia):: • dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato; • dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata. 3. <u>entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e dopo l'erogazione a saldo</u>, in tal caso il Confidi (o Altro fondo di garanzia): • dovrà trasmettere una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato. Nel caso di controgaranzia "a prima richiesta" le suddette comunicazioni possono essere trasmesse anche da parte dei soggetti finanziatori.
<u>Attivazione della garanzia diretta</u>	In caso di inadempimento della PMI debitrice, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) entro <u>12 mesi</u> dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata insoluta (revoca per i finanziamenti a breve termine), ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali. Trascorsi <u>60 giorni</u> dall'intimazione di pagamento senza che sia intervenuto il pagamento da parte della PMI debitrice, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo. La richiesta di attivazione della garanzia deve essere comunque inviata non oltre <u>120 giorni</u> dall'intimazione di pagamento. Entro <u>90 giorni</u> dal ricevimento delle richieste di attivazione, complete della documentazione prevista, MEDIOCREDITO CENTRALE liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito fino ad un massimo del 60% o 80% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data della intimazione di pagamento (ammontare dell'esposizione comprensivo di rate insolte, debito residuo e interesse contrattuali e di mora). <u>Surrogazione legale:</u> Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito del pagamento in garanzia effettuato al soggetto finanziatore, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente per le somme pagate

Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta”	In caso di inadempimento della PMI debitrice, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) entro <u>12 mesi</u> dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata insoluta, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali. 1) <u>Pagamento in garanzia dei soggetti richiedenti:</u> Entro <u>3 mesi</u> dal versamento effettuato al soggetto finanziatore, il Confidi o altro fondo di garanzia deve richiedere l'attivazione del Fondo. Entro <u>90 giorni</u> dal ricevimento delle richieste di attivazione, complete della documentazione prevista, MEDIOCREDITO CENTRALE liquida al soggetto richiedente l'importo garantito fino ad un massimo del 90% della somma già versata ai soggetti finanziatori dai soggetti richiedenti. 2) <u>Mancato pagamento in garanzia dei soggetti richiedenti:</u> Se il Confidi o altro fondo di garanzia non adempie entro <u>120 giorni</u> dall'intimazione di pagamento, il soggetto finanziatore può richiedere direttamente l'attivazione del Fondo. Entro <u>90 giorni</u> dal ricevimento della richiesta di attivazione, completa della documentazione prevista, MEDIOCREDITO CENTRALE liquida al soggetto finanziatore un importo non superiore al 90% della somma dovuta dal Confidi o altro Fondo di garanzia. <u>Surrogazione legale:</u> Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito del pagamento in garanzia effettuato al soggetto finanziatore, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente per le somme pagate.
Attivazione della controgaranzia “sussidiaria”	In caso di inadempimento della PMI debitrice, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) entro <u>18 mesi</u> dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata insoluta (revoca nel caso dei finanziamenti a breve termine), ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali. Entro <u>3 mesi</u>, il Confidi o altro fondo di garanzia deve comunicare l'avvio delle procedure di recupero e può richiedere l'acconto sulla futura perdita in misura non superiore all'80% della somma già versata a titolo provvisorio al soggetto finanziatore. <u>Conguaglio:</u> 1) <u>a carico del Fondo:</u> entro 3 mesi dal versamento a titolo definitivo ai soggetti finanziatori, il Confidi o altro fondo di garanzia può richiedere la liquidazione a saldo ed il Fondo interviene, al netto dell'eventuale acconto già liquidato, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo. 2) <u>a favore del Fondo:</u> la differenza tra la somma versata a titolo di acconto e la quota della perdita deve essere versata al Fondo entro 1 mese.
Cumulabilità	- la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure massime previste per il Fondo; - la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto

ESL	Per ciascuna operazione l'ESL è determinata in funzione della finalità (liquidità ovvero investimento), della durata (max 30 anni), della commissione "una tantum" e del tasso di riferimento comunitario (attualmente il 2,38%). La garanzia, in attesa della regolarizzazione dell'aiuto ai sensi del reg. CE n. 800/2008, è concessa in regime "de minimis" con il limite di € 200.000 ovvero € 100.000 per l'autotrasporto.
RISERVA PON	Le imprese possono prenotare la garanzia direttamente presso il gestore. L'importo massimo garantito è elevato a 2,5 milioni di euro. Le operazioni di garanzia diretta sono consentite solo a fronte di investimenti realizzati da "pool di imprese" aventi caratteristiche e finalità comuni. Per "pool di imprese" si intende un insieme di imprese appartenenti al medesimo distretto produttivo e/o aderenti al contratto di rete.
RISERVA POI	Le imprese possono prenotare la garanzia direttamente presso il gestore. L'importo massimo garantito è elevato a 2,5 milioni di euro. Le PMI beneficiarie della Riserva POI debbono trovarsi in regime di contabilità ordinaria . Non sono ammissibili alla Riserva POI i programmi riguardanti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (agroindustria), della Siderurgia, della Cantieristica navale, dell'Industria carboniera e delle Fibre sintetiche. La "Riserva POI" è attualmente divisa in 4 sottoriserve che corrispondono ad altrettanti ambiti di attività.
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (3 sottoriserve POI)	<u>Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio.</u> Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti concessi a fronte di investimenti finalizzati alla realizzazione di: • impianti a biomassa all'interno di distretti produttivi; • impianti che utilizzano per scopi energetici la biomassa proveniente da messa a coltura di terreni incolti da almeno 5 anni; • impianti che utilizzano per scopi energetici i prodotti legnosi delle manutenzioni boschive; • impianti a biomassa con impiego del calore cogenerato per la dissalazione dell'acqua da destinare a scopi irrigui, industriali o potabili; • impianti di trasformazione in biocarburanti della materia prima agricola proveniente dai suoli agricoli riconvertiti a coltivazioni bioenergetiche; • impianti a servizio di un sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento, alimentati da biomasse provenienti dalla manutenzione di terreni; • impianti di trasformazione degli scarti delle lavorazioni agricole ed agroalimentari e/o dei reflui zootecnici e/o della frazione organica della raccolta differenziata in biogas mediante fermentazione anaerobica.
	<u>Interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata alla ricerca e all'applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili.</u> Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti concessi a fronte di investimenti finalizzati alla realizzazione di apparecchiature o macchinari o loro componenti principali strettamente finalizzati alla produzione di energia da Fonti Rinnovabili. A titolo di esempio possono essere citati aerogeneratori, gassificatori di biomassa, idrolizzatori, celle e componenti principali per il fotovoltaico, sistemi per solar cooling, sistemi per il solare termodinamico. Sono ammissibili i programmi riguardanti una delle seguenti tipologie: • realizzazione di nuove unità produttive; • ampliamento di unità produttive esistenti; • diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi; • cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

	<u>Interventi sperimentali di geotermia ad alta entalpia.</u> Sono ammissibili i finanziamenti concessi a fronte di programmi riguardanti la realizzazione di impianti di prospezione, estrazione ed utilizzo del calore derivante da fonte geotermica.
<i>EFFICIENZA ENERGETICA E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA ENERGETICO (1 sottoriserva POI)</i>	<u>Interventi a sostegno dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese e alle reti.</u> Sono ammissibili i finanziamenti concessi a fronte di programmi di investimento riguardanti la produzione di componenti e sistemi, quali rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'ecoedilizia, soluzioni integrate di building automation, soluzioni integrate di domotica, sistemi per la gestione e il controllo dei consumi, motori a basso consumo, funzionali al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Sono ammissibili i programmi riguardanti una delle seguenti tipologie: • realizzazione di nuove unità produttive; • ampliamento di unità produttive esistenti; • diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi; • cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
<i>Imprese operanti su commessa o a progetto</i>	La valutazione viene effettuata, oltre che sui dati storici di bilancio, anche sull'iniziativa da realizzare.
<i>Assistenza</i>	MEDIOCREDITO CENTRALE Servizio Assistenza alla Clientela Via Piemonte, 51 – 00187 Roma Marcello Di Lorenzo tel. 06 4791.3191 cell. 335.5694752 e-mail marcello.dilorenzo@mcc.it Rosaria Fanfoni tel. 06 4791.2277 cell.335.5694737 e-mail rosaria.fanfoni@mcc.it Fabio Ciabatti tel. 06 4791.2446 cell. 334.6743223 e-mail fabio.ciabatti@mcc.it Silvia Gaudenzi tel. 06 4791.2411 e-mail silvia.gaudenzi@mcc.it www.fondidigaranzia.it